

STATUTO DELL'OSSERVATORIO SUL DEBITO PRIVATO

Art. 1

1. È istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, d'ora innanzi Università Cattolica, l'"Osservatorio sul debito privato", d'ora innanzi Osservatorio. L'Osservatorio ha sede a Milano e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture dell'Università Cattolica interessate agli scopi istitutivi.
2. L'Osservatorio ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
3. Il Rettore rappresenta l'Osservatorio di fronte ai terzi.

Art. 2

1. Obiettivo dell'Osservatorio è creare un contesto di riferimento permanente sul tema del debito privato. Mediante l'Osservatorio si intende coordinare e valorizzare, internamente ed esternamente, le numerose competenze ed esperienze già presenti in Ateneo e facenti capo a Centri di Ricerca e altre strutture scientifiche e formative che si occupano del tema.
L'attività dell'Osservatorio potrà essere svolta anche in collaborazione con docenti e ricercatori di altre università e centri di ricerca, nazionali e internazionali, che operano sulle tematiche dell'Osservatorio.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente, l'Osservatorio, anche mediante la costituzione di Tavoli di lavoro tematici, si propone di:
 - a) condurre analisi, anche di tipo empirico, con approccio multidisciplinare e comparato, anche avvalendosi delle nuove tecnologie abilitanti per realizzare un adeguato monitoraggio delle situazioni in essere e un'accurata raccolta di dati pertinenti;
 - b) favorire il continuo dialogo fra gli *stakeholder* della filiera del credito, al fine di formulare proposte condivise e caratterizzate da un approccio di sistema;
 - c) elaborare, in un'ottica di sistema, proposte innovative da presentarsi in sede politica nazionale ed europea e in ogni altra sede coinvolta in processi decisionali in materia;
 - d) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rilevanza dei temi in gioco e sulle possibili soluzioni, attraverso mirate azioni di comunicazione;
 - e) predisporre solidi percorsi formativi rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel fenomeno (debitori, operatori del settore bancario-finanziario e operatori del Terzo Settore che a diverso titolo operano per mitigare il fenomeno del sovraindebitamento e delle nuove povertà);

Art. 3

1. Sono organi dell'Osservatorio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Comitato direttivo;
 - d) il Consiglio scientifico.

Art. 4

1. Il Presidente dell'Osservatorio è il Rettore dell'Università Cattolica, o un suo delegato.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo.

Art. 5

1. Il Direttore dell'Osservatorio è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile per non più di due mandati.
2. Il Direttore:
 - a) sovrintende al funzionamento dell'Osservatorio e ne coordina l'attività, anche con riguardo ai Tavoli di lavoro tematici;
 - b) attua le decisioni adottate dal Comitato direttivo;
 - c) convoca e presiede il Consiglio scientifico;
 - d) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione dell'Osservatorio, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
 - e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

Art. 6

1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
 - a) da un numero di componenti, da un minimo di tre a un massimo di nove, di cui almeno la metà appartenente ai ruoli dei professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, nominati dal Rettore;
 - b) dal Direttore generale dell'Università Cattolica o suo delegato.
2. Il Comitato direttivo:
 - a) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività dell'Osservatorio;
 - b) individua al proprio interno, tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
 - c) individua i membri del Consiglio scientifico da proporre al Rettore per la nomina;
 - d) delibera il programma annuale dell'Osservatorio, costituisce i Tavoli di lavoro tematici attraverso cui si svolgeranno le varie attività e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
 - e) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
 - f) propone eventuali modifiche allo statuto dell'Osservatorio;
 - g) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
 - h) formula ai competenti organi direttivi la richiesta di rinnovo dell'Osservatorio, almeno tre mesi prima della scadenza;
3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno una volta all'anno.
4. Le riunioni del Comitato direttivo possono svolgersi anche in tele-videoconferenza, se specificamente previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 7

1. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama, sino a un massimo di dieci membri. I membri del Consiglio scientifico sono nominati dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo.

2. Il Consiglio scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca dell'Osservatorio.
3. Le riunioni del Consiglio scientifico possono svolgersi anche in tele-videoconferenza.

Art. 8

1. L'Osservatorio assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
 - a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private;
 - b) contributi da enti e istituzioni pubblici o privati;
 - c) eventuali contributi a carico del bilancio dell'Ateneo.

Art 9

1. L'amministrazione dell'Osservatorio è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Art. 10

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.